RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI

Art. 9 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto della dotazione ai valori di cui all'art. 4, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria di Venezia od a quella Intendenza di finanza, si ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Ministero delle finanze. Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Venezia al Magazzino centrale compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonche' le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale, sono, invece, a carico dell'Istituto.

Versione in vigore dal 22 febbraio 1952, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari
Estremi	Legge 16 dicembre 1950, n. 1022
Partizione	Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovo-delle-convenzioni-con-gli-istituti-di-credito-incaricati/proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art-9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it